

CITTÀ DI BIELLA
ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI

REGOLAMENTO COMUNALE PER
I CENTRI D'INCONTRO SOCIALI E CULTURALI PER ANZIANI

Art. 1
(Principi generali)

- 1) Il Comune di Biella riconosce e tutela il valore sociale e aggregativo dei Centri d'Incontro Sociali e Culturali per Anziani (denominati di seguito solo come Centri Anziani), li ritiene utile e insostituibile strumento sia contro l'isolamento e l'emarginazione sia per la partecipazione attiva dei cittadini alla vita quotidiana e ricreativa del territorio e li sostiene nella loro opera finalizzata alla crescita della dimensione relazionale, alla nascita di nuovi interessi, allo stimolo per lo sviluppo di nuove abilità e capacità soggettive e alla loro disponibilità solidaristica al confronto con tutte le realtà, anche giovanili, presenti sul territorio.
- 2) Il funzionamento dei Centri Anziani istituiti dal Comune di Biella è disciplinato dal presente Regolamento

Art. 2
(Strutture)

- 1) I Centri Anziani fruiscono di idonei locali messi a disposizione a titolo gratuito dall'Amministrazione Comunale. I locali potranno essere anche in uso comune e/o alternato con la Circoscrizione o altri organismi appositamente autorizzati dall'Amministrazione stessa sentita la Circoscrizione.
- 2) Il Comune potrà utilizzare o concedere in uso, all'occorrenza, i locali destinati ai Centri Anziani per la realizzazione di iniziative senza scopo di lucro in favore degli stessi e dei cittadini, compatibilmente con lo svolgimento delle attività programmate dai Centri stessi.

Art. 3
(Obiettivi e indirizzi di intervento)

- 1) Allo scopo di promuovere relazioni interpersonali tra anziani e tra questi e i cittadini delle altre fasce d'età presenti nel territorio, i Centri Anziani nell'ambito della loro piena autonomia di programmazione e gestione articolano le loro attività secondo i seguenti indirizzi:
 - offrono occasioni per relazioni interpersonali e di solidarietà ai fini della prevenzione dall'isolamento e per l'inserimento delle persone nella vita socio – culturale della comunità.
 - favoriscono l'impegno civile dei cittadini mediante la produzione di iniziative a carattere sociale, culturale, ludico – ricreative .
 - realizzano ogni altra forma di partecipazione non istituzionalizzata utile all'integrazione socio – culturale dei cittadini ed al miglioramento della loro qualità di vita.
 - realizzano servizi e programmi ricreativi, culturali, socializzanti mediante prestazioni gratuite degli aderenti
- 2) Le attività realizzate nei Centri Anziani sono senza scopo di lucro e sono autogestite dagli iscritti. Le fonti di finanziamento possono derivare da contributi degli stessi, di cittadini in genere, di gruppi, di associazioni e dal fondo comunale annuale destinato ai Centri.

Art. 4 **(Attività complementari)**

- 1) Per il raggiungimento degli scopi istituzionali i Centri Anziani, al loro interno, possono svolgere attività complementari nel rispetto delle disposizioni e delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo n. 460/97, dalla Legge n. 383/2000 e n. 287/1991 e del codice civile, quali, ad esempio:
 - attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - attività di turismo senza scopo di lucro (soggiorni marini e gite anziani).
- 2) Per la realizzazione di tali attività il centro potrà avvalersi di Associazioni nazionali a cui affiliarsi e/o potrà costituire una apposita Associazione di anziani, senza scopo di lucro, con sede nel centro stesso. Per la gestione delle attività complementari che abbiano rilevanza commerciale, è necessario aderire ad una Associazione nazionale, riconosciuta dal Ministero degli Interni. La decisione circa la adesione ad Associazioni nazionali e/o la costituzione dell'Associazione del Centro dovrà essere assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei partecipanti all'Assemblea degli iscritti, appositamente convocata. Alla fine del mandato e conseguente rinnovo del Comitato di Partecipazione, l'Assemblea degli iscritti, entro 15 gg. dall'insediamento di tale Comitato, conferma o meno la validità dell'associazione e la continuità della sua attività, con le modalità sopra indicate. Eventuali fondi attivi derivanti dalle attività delle Associazioni sono di esclusiva pertinenza dello stesso Centro Anziani.

Art. 5 **(Iscrizione)**

- 1) Le iscrizioni e la partecipazione alle attività dei Centri sono riservate a tutti gli anziani residenti o domiciliati nella città di Biella. Allo scopo di favorire la massima socializzazione degli anziani è consentita l'iscrizione al Centro, secondo le modalità indicate nell'art. 6, del coniuge o del convivente non anziano o disabile di un iscritto, purchè convivente. Possono iscriversi ai Centri Anziani:
 - tutte le persone che abbiano compiuto i 60 anni di età e non svolgano attività lavorativa ;
 - le persone con invalidità superiore al 70% che abbiano compiuto i 50 anni di età;
 - il possesso di tali requisiti, compreso quello riferito alla residenza o al domicilio, sarà attestato mediante autocertificazione da parte del cittadino interessato che sarà effettuata su appositi moduli, predisposti dal Comune, disponibili presso i Centri.
- 2) È ammessa la temporanea presenza di persone non iscritte ai Centri solo in casi eccezionali (manifestazioni, ricorrenze, incontri ecc.) e solo su presentazione/accompagnamento di un iscritto.

Art. 6 **(Modalità per l'iscrizione)**

- 1) L'iscrizione é gratuita e può essere effettuata in qualsiasi momento dell'anno presso i Centri e dà diritto a frequentare gli stessi e partecipare alle attività che vi si svolgono ad eccezione di quelle "complementari" così come definite all'art. 4 per le quali è necessario essere iscritti all'Associazione Nazionale così come verrà definita dall'assemblea degli iscritti al Centro stesso.
- 2) All'atto dell'iscrizione verrà rilasciata una tessera personale di riconoscimento, predisposta dal Comune, che permetterà l'accesso a tutti i Centri cittadini, e dovrà essere esibita su richiesta del Presidente del Centro per poter accedere alle attività.

3) L'iscrizione è da considerarsi "a vita" salvo disdetta scritta, o disdetta scritta per trasferimento della propria residenza o a seguito di provvedimenti disciplinari. La decadenza dalla qualità di iscritto comporta l'immediata restituzione della tessera personale.

4) Gli iscritti dovranno essere registrati in un apposito elenco depositato presso ogni centro e aggiornato periodicamente.

Art. 7

(Ammissione di anziani non residenti)

1) Per i centri d'incontro situati in zone limitrofe o confinanti con altri comuni è possibile accettare iscrizioni di cittadini anziani non residenti, a condizione che venga versata una quota di iscrizione forfetaria annuale stabilita del Consiglio di Circoscrizione cui il Centro d'incontro fa riferimento.

Art. 8

(Modalità di gestione)

1) I Centri Anziani fanno capo ai Consigli Circostrizionali territorialmente competenti. Per la gestione dei centri ci si avvale dei seguenti organismi di partecipazione:

- L'Assemblea degli iscritti;
- Il Comitato di Partecipazione;
- Il Presidente

Art. 9

(Assemblea degli iscritti)

1) L'assemblea degli iscritti, è composta da tutti gli iscritti a ciascun Centro Anziani. Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato di Partecipazione e si svolge nei locali del Centro.

2) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata tramite avviso scritto affisso nella bacheca dei singoli Centri almeno 15 giorni prima della data di svolgimento e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo e degli argomenti posti all'ordine del giorno. Copia della convocazione deve essere inviata, per opportuna conoscenza, all'Assessore comunale alle Politiche Sociali che potrà partecipare alle sedute, in qualità di uditor, anche attraverso i propri rappresentanti.

3) L'Assemblea degli iscritti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli iscritti ed in seconda convocazione con i soli presenti.

4) Le riunioni dell'Assemblea devono tenersi ogni qualvolta necessario ed opportuno ma almeno due volte l'anno per l'approvazione del Piano preventivo delle attività e il Prospetto finale delle stesse.

5) L'Assemblea degli iscritti deve inoltre essere convocata ad ogni rinnovo del Comitato di Partecipazione almeno 30 giorni prima della scadenza dello stesso.

6) Le riunioni possono inoltre essere convocate ogni qualvolta ritenuto necessario:

- Su richiesta del Presidente del Comitato di Partecipazione;
- Su richiesta di un terzo dei membri del Comitato di partecipazione;
- Su richiesta di almeno 1/10 degli iscritti.

Art. 10
(Compiti dell'Assemblea degli iscritti)

- 1) Sono compiti dell'Assemblea:
 - a) raccogliere le candidature e le autocandidature a componente del Comitato di Partecipazione e nominare i componenti del seggio elettorale nel numero di tre o cinque scelti tra gli iscritti al Centro non candidati;
 - b) indicare gli indirizzi generali di programmazione delle attività del Centro all'inizio dell'anno solare;
 - c) decidere con i 2/3 dei presenti la costituzione di una Associazione del Centro o l'adesione ad una Associazione Nazionale, per lo svolgimento delle attività complementari. Analoghe modalità si attuano per il suo scioglimento;
 - d) approvare e verificare il piano programmatico di tutte le attività previste comprese quelle di cui all'art. 4 (attività complementari) del presente Regolamento;
 - e) approvare il prospetto finale delle attività stesse;
 - f) richiedere lo scioglimento del Comitato di Partecipazione con una petizione sottoscritta dal 50% più uno degli iscritti
 - g) votare, entro 10 giorni dalla sua presentazione, la mozione di sfiducia al Presidente, che deve essere approvata con il voto favorevole del 30% degli iscritti.
- 2) Le decisioni dell'Assemblea degli iscritti salvo quelle previste ai punti f) e g) sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 11
(Composizione,elezione e insediamento del Comitato di partecipazione)

- 1) Il Comitato di partecipazione, compreso il Presidente, è composto da un numero di anziani eletto proporzionalmente al numero degli anziani iscritti al Centro che può variare da un minimo di 5 ad un massimo di 9 persone, elette dall'Assemblea degli iscritti a scrutinio segreto;
- 2) Fanno parte del Comitato di partecipazione anche due rappresentanti del Consiglio comunale e l'Assessore alle Politiche sociali o suo delegato.
- 3) I componenti dell'Assemblea degli iscritti possono essere eletti membri del Comitato di partecipazione per candidatura o per autocandidatura. Devono essere iscritti al Centro da almeno 3 mesi prima della data fissata per le elezioni e dovranno manifestare la propria disponibilità a candidarsi in forma scritta.
- 4) Le candidature sono proposte in forma scritta, durante lo svolgimento dell'Assemblea all'uopo convocata dall'Assessore alle Politiche sociali o suo delegato con dieci giorni di preavviso e resa nota con comunicazione affissa nella sede del Centro, e resa pubblica tramite i giornali locali. Gli elenchi dei candidati debbono essere affissi presso il Centro Anziani almeno 15 giorni prima delle elezioni. La data per lo svolgimento delle operazioni di voto deve essere fissata dal Presidente del Centro al massimo entro la data di scadenza del Comitato in carica.
- 5) Gli iscritti elettori potranno esprimere fino a tre preferenze dei candidati o autocandidati.
- 6) Le operazioni elettorali avverranno nelle sedi dei singoli Centri e saranno aperte a tutti gli iscritti che potranno presenziare in qualità di osservatori così come potranno presenziare allo spoglio delle schede che dovrà avvenire immediatamente dopo la chiusura delle votazioni.
- 7) La graduatoria dei candidati riportante il numero dei voti ottenuti dovrà essere affissa alla bacheca del Centro Anziani.

- 8) Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti ottenuti è eletto il più anziano di età anagrafica.
- 9) L'Assessore alle Politiche sociali o suo delegato convoca gli eletti per l'insediamento del Comitato di Partecipazione.

Art. 12

(Durata in carica e funzionamento del Comitato di Partecipazione)

- 1) Il Comitato di partecipazione dura in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento degli eletti e fino all'insediamento del nuovo Comitato.
- 2) I componenti del Comitato decadono dalla carica per espresse dimissioni volontarie o per assenza ingiustificata a 5 riunioni consecutive.
- 3) La sostituzione avviene con il primo dei non eletti nella graduatoria. Tale graduatoria rimane valida fino alla data di scadenza del Comitato stesso. La nomina del nuovo eletto deve essere comunicata all'Assessore alle Politiche sociali. Nel caso di esaurimento della graduatoria ed impossibilità di surrogazione dei componenti decaduti, si procede all'elezione dei componenti mancanti che restano in carica fino alla data di scadenza del Comitato di Partecipazione precedentemente eletto.
- 4) Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese su iniziativa del Presidente o a maggioranza dei componenti; può essere convocato anche su richiesta dell'Assessore alle Politiche sociali o suo delegato;
- 5) Gli iscritti al Centro Anziani, possono richiedere la Convocazione del Comitato di partecipazione per esaminare i problemi di interesse del Centro. La richiesta deve essere espressa per iscritto, con l'indicazione degli argomenti, firmata da almeno 1/5 degli iscritti e presentata al Presidente.
- 6) Il Comitato di Partecipazione elegge fra i rappresentanti degli iscritti il Presidente, il vice Presidente e il Segretario. L'elezione avviene nella prima seduta del comitato stesso, convocata dal l'Assessore alle Politiche sociali o suo delegato con l'intervento di almeno i 2/3 dei membri ed a maggioranza assoluta dei votanti. Se dopo due votazioni i candidati non ottengono la maggioranza assoluta, la seduta viene riconvocata ed è valida con la presenza della metà dei suoi componenti; risulta eletto chi ottiene il maggior numero dei voti ed a parità di voti il più anziano di età.
- 7) Il Comitato può assegnare incarichi, anche occasionali, tra i suoi componenti secondo le esigenze.

Art. 13

(Compiti del comitato di Partecipazione)

- 1) Il Comitato di partecipazione ha compiti di programmazione, di stimolo, di proposta e di vigilanza sul funzionamento del Centro stesso. Specificatamente:
 - Programma le varie attività ed iniziative, consultando in apposite assemblee gli utenti del Centro;
 - Collabora attivamente con il Settore attività sociali del Comune di Biella. la Consulta del Volontariato Sociale e con i gruppi di volontariato cittadini per il raggiungimento delle finalità di cui all'Art. 3;
 - Accerta eventuali violazioni alle norme che consentono e/o limitano l'esercizio di determinate attività in luogo aperto al pubblico;
 - Propone gli orari di apertura e di chiusura del Centro che dovranno essere approvati dal ~~Consiglio Circoscrizionale~~ e ratificati dalla Giunta Municipale;

- Istituisce turni di servizio nel Centro stesso secondo le disponibilità di ciascun membro e segnala all'Assessore alle Politiche sociali o suo delegato le proprie necessità in relazione al funzionamento del Centro;
- Cura gli adempimenti circa le proposte che vengono presentate dall'assemblea degli iscritti e deliberate dal Comitato stesso;
- Definisce le modalità di funzionamento di ciascun Centro con la stesura di un regolamento interno da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale
- Il Comitato entro il mese di settembre di ogni anno, prima della stesura del bilancio preventivo del Comune, prepara un proprio programma di attività e di spese sarà presentato all'Amministrazione Comunale.

2) Ogni attività che comporta l'intervento finanziario da parte del Comune formerà oggetto di apposita deliberazione del Comitato di partecipazione che verrà poi inviata all'Assessore alle Politiche sociali o suo delegato, sotto forma di proposta, per la valutazione e l'eventuale adozione dell'apposito provvedimento amministrativo.

Art. 14 (Presidente)

1) Il Presidente è il rappresentante referente dell'Amministrazione Comunale per tutti gli aspetti relativi al funzionamento, all'utilizzo ed alle attività dei Centri Anziani ed esercita il suo incarico per l'intero mandato del Comitato di Partecipazione.

2) Il vicepresidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

3) Il Presidente:

- provvede alla convocazione del Comitato di Partecipazione e dell'Assemblea degli iscritti in base a quanto stabilito dal presente Regolamento e presiede le sedute di entrambi gli organismi;
- cura i rapporti esterni e con l'Amministrazione Comunale;
- cura e coordina la comunicazione all'interno del Centro Anziani assicurandone trasparenza e correttezza;
- provvede alle comunicazioni ufficiali relative a tutte le attività del Centro;
- tiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale e ne favorisce ogni possibile forma di collaborazione e comunicazione;
- vigila su tutte le attività ed è responsabile sul rispetto del presente regolamento;
- riferisce all'Amministrazione Comunale tramite il Settore Tecnico e Politiche Sociali per le esigenze della struttura, delle attrezzature e per tutto quanto ritenuto necessario.

4) Il Presidente e gli altri membri del Comitato di Partecipazione prestano la loro opera a titolo volontario e gratuito.

Art. 15 (Condizioni di apertura dei Centri)

1) I Centri sono aperti nel limite massimo della capienza autorizzata, funzionano nelle ore e nei giorni proposti dai Comitati, approvati dalla Giunta Comunale e resi pubblici.

Art. 16 (Doveri degli iscritti)

- 1) Tutti gli iscritti sono tenuti ad un corretto comportamento rispettoso di sé e degli altri, dei locali e delle attrezzature e di tutto il materiale di cui ogni Centro Anziani è dotato.
- 2) Nel Centro devono essere garantiti il rispetto vicendevole della persona, delle opinioni e delle dignità altrui.
- 3) Deve essere assicurato il decoro delle struttura adibita esclusivamente ad attività sociali, ludico – ricreative, culturali, programmate, organizzate e autorizzate nell'interesse della Comunità.
- 4) In caso di gravi e persistenti violazioni delle norme di comportamento il Presidente, sentito il Comitato di Partecipazione, può decidere di comminare sanzioni che possono giungere, in casi estremi, all'espulsione dal Centro.
- 5) I Centri d'incontro sono luoghi aperti al pubblico e sono soggetti alle norme del Codice Penale.
- 6) In presenza di gravi e reiterate violazioni delle suddette norme, l'Amministrazione Comunale può, disporre la temporanea sospensione delle attività del Centro Incontro.

Art. 17
(Disposizioni finali)

- 1) Il Presente Regolamento sostituisce integralmente tutte le disposizioni precedentemente adottate sulle modalità di funzionamento e gestione dei Centri d'Incontro Sociali e Culturali per Anziani ed entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione del Consiglio Comunale.